

STATUTO

ALTRIMODI S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO CORSO RE UMBERTO
3

Numero REA: TO - 1240357

Codice fiscale: 11782750019

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio 32449/14658

STATUTO

"ALTRIMODI S.r.l. Impresa Sociale ETS"

1. DENOMINAZIONE

1.1. La società ha denominazione:

"ALTRIMODI S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS"

2. SEDE E DURATA

2.1. La società ha sede in TORINO.

2.2. E' riservata ai soci la decisione circa la modifica dell'indirizzo.

2.3. La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

3. ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

3.1 La Società, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., è un'impresa sociale, non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

3.2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2027 s.m.i.. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne

facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Società impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) all'aumento gratuito del capitale sociale, sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

4. OGGETTO

4.1. La Società, in conformità, al D.Lgs 112 del 2017 esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare la Società ha per oggetto le seguenti attività

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni e così tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e a pagamento o di prestazioni economiche destinate al rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da

quello sanitario nonché quelle in sede di amministrazione della giustizia;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nei limiti di legge;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, esclusi i quotidiani, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, nei limiti di legge;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone inserite nelle categorie di svantaggio secondo legge;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto

2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs 112 del 2017, s.m.i., si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La società potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia prescritta dal citato art. 2 comma 3 del D.Lgs 112 del 2017, s.m.i.

In particolare, in collegamento e non con le attività di cui sopra e, comunque, entro i limiti di cui al comma precedente, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- con riferimento alla filiera del cibo: produzione e commercializzazione, anche on line, di prodotti alimentari, compresa la trasformazione di frutta e verdura, anche per la realizzazione di succhi ed estratti di frutta e di composti alimentari, nonché altre attività collegate, con particolare riferimento alle preparazioni e lavorazioni necessarie alla realizzazione di prodotti destinati all'alimentazione; la preparazione di cibi freschi o conservati; la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la ristorazione nelle forme più diverse, compresi i servizi di catering, la ristorazione a domicilio, la gestione di mense e le attività di street food;

- la realizzazione di servizi turistici ricettivi, alberghieri ed extra alberghieri, la gestione di strutture ricettive quali ad esempio B&B, alberghi, co-abitazioni, studentati, case per ferie e appartamenti, eccetera;

- la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi di aree attrezzate per verde pubblico o di riserve naturali;

- attività laboratoriali didattiche e svolgimento di esperienze tese al potenziamento di servizi di educazione anche informale, nonché iniziative formative, informative, comunicative e documentarie rivolte a bambini e ragazzi in età prescolare e scolare, famiglie, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado, educatori e decisori pubblici, associazioni del privato sociale con particolare riferimento alla promozione della qualità, accessibilità, fruibilità, innovazione e inclusione soprattutto delle fasce più fragili.

Lo svolgimento delle suddette attività diverse, nel rispetto delle autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso, potrà prevedere l'impiego e il coinvolgimento di soggetti di cui all'art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.. In tal caso, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 5 di detto articolo, le suddette attività, in quanto svolte con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, saranno qualificabili come attività di interesse generale.

La Società può altresì concludere e realizzare tutte le operazioni e ogni atto necessario, utile od opportuno per l'attuazione dell'oggetto

sociale e, così, fra l'altro:

- le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, inclusi l'acquisto, la vendita, la permuta e, più in generale, l'alienazione di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- finanziamenti con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- la partecipazione a consorzi, con attività interna ed esterna.

Sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;
- assumere partecipazioni o interessenze in altre società e imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

5. DOMICILIO DEI SOCI

5.1 Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

5.2 E' onere dei soci comunicare all'organo amministrativo ogni variazione nel loro domicilio anche agli effetti delle comunicazioni sociali e presso il Registro delle Imprese.

6. CAPITALE

6.1. Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

6.2. Il voto si esercita in misura proporzionale alla partecipazione al capitale, salvi i particolari diritti previsti da questo strumento.

7. PARTECIPAZIONI, DIRITTI DEI SOCI E RECESSO

7.1. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

7.2. I diritti sociali sono esercitati dai soci in misura proporzionale alla partecipazione da questi posseduta.

7.3. In sede di aumento oneroso del capitale i conferimenti sono richiesti in denaro.

Allorché la società abbia capitale pari o superiore a euro diecimila, ovvero in dipendenza della sottoscrizione dell'aumento il capitale raggiunga o superi gli euro diecimila, è consentito il conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di qualsiasi altra entità suscettibile di valutazione economica, inclusa la prestazione d'opera e di servizi.

In difetto d'indicazione della delibera di aumento, il conferimento si realizza in denaro.

7.4. Il conferimento d'opera o di servizi è assistito dall'apposita polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria a garanzia dell'intero valore del conferimento; è in facoltà del socio, in sostituzione delle richiamate garanzie, versare alla società cauzione in denaro di importo pari al valore attribuito al conferimento.

7.5. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio.

Se la causa che legittima il recesso è diversa dalla decisione dei soci, il termine d'esercizio è stabilito in trenta giorni dalla conoscenza dell'evento da parte del socio. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci le circostanze che legittimano il recesso entro trenta giorni a far tempo dalla conoscenza dell'evento.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.

8. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

8.1. Le partecipazioni sociali alla società possono essere assunte da tutti i soggetti, senza discriminazione di genere, razza, etnia e altre condizioni, che presentino i requisiti di onorabilità di cui all'art. 14.

8.2 Integra specifica causa di esclusione di soci la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata in danno al socio ovvero la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 14 di questo statuto.

8.4 Non integra causa di esclusione di soci le altre procedure concorsuali (concordato preventivo e concordato preventivo fallimentare).

Il socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., esclusa in ogni caso la possibilità del rimborso della sua partecipazione con ricorso alla riduzione del capitale sociale.

8.5 L'esclusione dei soci assicura e osserva il principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017. Ai sensi del medesimo articolo, in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di investire della decisione in merito alla propria esclusione l'assemblea dei soci.

9. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

9.1. I soci, col consenso espresso o tacito della società, posso realizzare versamenti al patrimonio sociale. I versamenti escludono il diritto di rimborso. Sono effettuati in conto capitale o a fondo perduto.

I soci, col consenso espresso della società, possono finanziare la compagine. I finanziamenti riconoscono il rimborso del socio alla scadenza pattuita; in difetto il rimborso si matura dopo 6 mesi dalla richiesta di restituzione alla società. I finanziamenti sono concessi con formula infruttifera o, se con pattuizione risultante da atto scritto, fruttifera; in difetto d'indicazione scritta si presumono concessi senza aggravio di interessi. Il finanziamento della società avviene nel rispetto e con l'osservanza degli obblighi disposti in

materia di raccolta de risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

9.2. Il rimborso dei finanziamenti concessi dai soci, laddove risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, il rimborso deve essere restituito.

10. TITOLI DI DEBITO

10.1. La società può emettere titoli di debito:

- a) con deliberazione unanime degli amministratori e in misura non superiore al capitale sociale;
- b) con decisione dei soci assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale, in misura pari al capitale e alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Non è consentito emettere titoli di debito prima dell'integrale rimborso della precedente serie.

10.2. La determinazione della scadenza del debito e dell'ammontare degli interessi, nonché la determinazione di qualunque altra condizione del prestito e delle modalità di rimborso, è rimessa all'Organo di Amministrazione, qualunque sia l'organismo emittente. L'emissione può essere incorporata in titoli di credito.

10.3. Gli interessi non potranno comunque essere fissati in una misura superiore al tasso soglia fissato in materia di usura.

10.4. I titoli di debito di cui ai precedenti commi rispettano inderogabilmente alla disciplina del II comma dell'art. 2483 del c.c.

11. GRADIMENTO

11.1 In caso alienazione a terzi, estranei alla compagine, delle partecipazioni sociali o di parte di queste, per la costituzione di diritti di garanzia a carico delle partecipazioni che riservi il diritto di voto al creditore garantito, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.

Il gradimento non si estende ai trasferimenti realizzati in favore di altri soci e/o di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in caso di intestazione a società fiduciarie e reintestazione dalle stesse all'originario fiduciante.

11.2 Il gradimento è espresso dall'organo amministrativo.

Se collegiale il gradimento è espresso con decisione assunta all'unanimità dei consensi; non concorre alla decisione, se amministratore, il socio interessato alla alienazione della partecipazione per la quale è richiesto il gradimento.

Agli amministratori, esclusivamente, è riservata la raccolta e la valutazione riguardo gli elementi necessari, utili ed opportuni per concedere il gradimento.

Il gradimento potrà essere rifiutato soltanto allorché il terzo indicato quale cessionario ovvero quale creditore garantito non risponda alle prerogative e requisiti di onorabilità indicati all'art.14 di questo statuto.

11.3 Il socio che intenda alienare, in tutto in parte, la propria partecipazione ovvero costituire a carico della partecipazione diritti reali di garanzia che riservino il diritto di voto al creditore garantito, è tenuto a trasmettere all'organo amministrativo con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con modalità idonee alla prova del ricevimento l'indicazione delle generalità del terzo interessato o del creditore pignoratizio o le altre modalità di costituzione delle garanzie.

Il socio interessato, se opportuno, produce tutta la documentazione adeguata a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti.

11.4 L'organo amministrativo, se collegiale, convoca e/o riunisce prontamente il consesso per esprimere il gradimento nei termini accolti da questo strumento.

Il termine concesso per esprimere il gradimento è fissato in 30 (trenta) giorni liberi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente..

11.5 La decisione è assunta e resa per iscritto e, se dovuto, riportata sui libri sociali.

L'organo amministrativo è tenuto comunicare al socio interessato, con lettera raccomandata inviata al domicilio dichiarato ovvero con modalità idonee alla prova del ricevimento, la decisione sul gradimento al socio interessato.

11.6 Decorsi i termini accolti da questo strumento, in difetto di rifiuto reso dall'organo amministrativo, il gradimento si intenderà concesso, cosicché è riconosciuta la libertà della partecipazione dai vincoli nella cessione e nell'offerta in garanzia.

L'operazione interessata dalla richiesta di gradimento e assistita dall'autorizzazione, resa anche per silenzio assenso, s'impone conclusa nel termine di 45 (quarantacinque) giorni liberi decorrenti dal raggiunto gradimento.

In difetto, è richiesta una nuova istanza regolata dagli incombenti e dalla ritmica di questo statuto.

11.7 Nel caso di diniego del gradimento, la decisione dovrà essere motivata.

11.8. A fronte del diniego reso, al socio interessato e/o al terzo istante è riservata la facoltà d'investire l'assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di rifiuto.

L'intervento è richiesto con istanza formulata all'organo amministrativo e comunicata con modalità idonee alla prova del ricevimento.

L'organo amministrativo riunisce prontamente il consesso per esprimere il gradimento nei termini accolti da questo strumento.

L'assemblea dei soci, investita, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Il termine concesso per esprimere il gradimento è fissato in 45 (quarantacinque) giorni liberi decorrenti dalla ricezione della comunicazione della istanza.

11.9. A fronte del diniego del gradimento reso per la cessione, al socio istante è riservato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

11.10 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili a

causa di morte.

12. DECISIONI DEI SOCI

12.1. Sono riservate alla competenza dei soci:

12.1.1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

12.1.2. la nomina e la revoca degli Amministratori, nonché la determinazione del loro compenso;

Ai sensi dell'art. 11 com. 4 D.Lgs. 112 del 2017, in caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione è rimessa ai lavoratori.

12.1.3. la nomina dell'Organo di controllo e, nel caso di nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, del suo Presidente o del revisore, nonché la determinazione del loro compenso;

Ai sensi dell'art. 11 com. 4 D.Lgs. 112 del 2017, in caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di un componente dell'organo di controllo è rimessa ai lavoratori.

12.1.4. le modificazioni dell'atto costitutivo;

12.1.5. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

12.1.6. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

12.1.7. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;

12.1.8. le decisioni relative agli aumenti ed alle riduzioni del capitale sociale;

12.1.9. le decisioni in ordine alle opposizioni degli Amministratori (ex art. 2257 del cod. civ.) in caso di amministrazione plurima disgiuntiva;

12.1.10. le decisioni relative al trasferimento della sede ed all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

12.1.11. le decisioni in ordine alla introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie;

12.1.12. le decisioni relative alla emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "10.1" di questo Statuto;

12.1.13. le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

12.2. Decisioni in forma assembleare

12.2.1 In ordine alle materie di cui ai punti "12.1.4", "12.1.5.", "12.1.6.", "12.1.7.", "12.1.8.", "12.1.9.", "12.1.11" e "12.1.12", del precedente comma dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

12.3. Decisioni in forma non assembleare.

12.3.1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente Statuto non riservate alla deliberazione assembleare, allorché

quest'ultima non sia espressamente richiesta da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, devono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

12.3.2. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata agli Amministratori ed all'Organo di controllo o al revisore, se nominati.

12.3.3. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

12.3.4. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

12.3.5. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

12.3.6. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.-.

12.3.7. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio dante causa, allegando un'attestazione degli Amministratori da cui risulti la sua qualità di socio.

12.3.8. La delega per poter sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il titolare della delega apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per delega" o altra equivalente.

13. ASSEMBLEA

13.1. Convocazione dell'assemblea

13.1.1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea.

13.1.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.

13.1.3. L'avviso dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, di ciascuno degli Amministratori, a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di Controllo o al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare.

13.1.4. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.

13.2. Deliberazione totalitaria

13.2.1 In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando:

- è presente l'intero capitale sociale;
- tutti gli Amministratori e, se nominati, i componenti dell'Organo di controllo sono presenti, ovvero risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

13.2.2. Affinché, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 5 c.c., l'Assemblea possa considerarsi totalitaria occorre che gli Amministratori e, se nominati, i Componenti dell'Organo di controllo, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

13.3. Diritto di intervento all'assemblea.

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano soci dalle risultanze del Registro delle Imprese.

13.4. Riunioni

L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.5. Rappresentanza

13.5.1 La rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori e, se nominati, ai Componenti dell'Organo di controllo.

13.5.2 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere compromessa dall'abbandono di alcuni degli intervenuti dell'adunanza.

13.6. Presidenza

13.6.1. La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;
- al Coamministratore da più tempo in carica o in subordine dal più anziano di età.

13.6.2. Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

13.7. Verbale dell'assemblea

13.7.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto dall'assemblea. Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare per attestazione del Presidente:

- la verifica della regolare costituzione dell'assemblea;
- l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti;
- l'accertamento della modalità e del risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

13.7.2. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che comporta modificazione dell'atto costitutivo è redatto da notaio.

13.8. Quorum assembleari

13.8.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate, l'Assemblea delibera, per alzata di mano, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione in

società di persone, sulla fusione e scissione, sull'emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "10.1" che precede, sull'introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie.

13.9. Aumento del capitale

13.9.1. L'aumento di capitale potrà essere attuato, anche mediante offerta di tutto o parte di esso a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzienti il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.-.

13.9.2. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli Amministratori a mezzo raccomandata A.R.-.

13.10. Riduzione del capitale per perdite

13.10.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis c.c. la relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni all'Organo di Controllo o del revisore in quanto nominati, possono non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

13.10.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

14. CARICHE SOCIALI

14.1 Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017, i soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza regolati da questo strumento.

14.2 Onorabilità:

I requisiti di Onorabilità sono assolti quando per i candidati ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non siano state condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

- reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

- reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

- reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro

il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità

14.3 Professionalità:

I requisiti di Professionalità sono assolti quando per i candidati ricorrono, alternativamente, le seguenti condizioni:

a) conoscenza ed esperienza almeno in uno dei seguenti settori o materie:

- organizzazioni del Terzo Settore
- organizzazioni ed enti religiosi
- Economia Sociale e Solidale
- Cooperazione Sociale e Internazionale
- Finanza eticamente orientata
- Sostegno alle imprese e alle organizzazioni del terzo settore

In questi ambiti i candidati dovranno aver dato il loro contributo per almeno tre anni svolgendo almeno uno dei seguenti ruoli:

- amministratore di società
- funzionario o dirigente
- operatore e/o volontario
- studioso e/o ricercatore
- formatore.

b) attività professionali in materia attinente alle attività sociali ovvero nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della società;

c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con le attività sociali

14.4 Indipendenza:

Il requisito di indipendenza è integrato dall'insussistenza, al tempo dell'assunzione dell'incarico, di rapporti di natura patrimoniale, diretta o indiretta, con la società ovvero con società ed enti controllati, collegati o concorrenti tali da compromettere l'indipendenza e la capacità di giudizio.

L'indipendenza è valutata con riguardo al candidato, al coniuge e ai parenti in linea retta entro in terzo grado e in linea collaterale entro il secondo.

15. AMMINISTRAZIONE

15.1. La società può essere affidata a:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;
- c) due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente, con l'applicazione rispettivamente degli art. 2257 e 2258 del cod. civ.-. L'amministrazione congiuntiva richiede il consenso di tutti gli Amministratori. In difetto d'indicazione dell'atto

di nomina, l'amministrazione si presume affidata con formula disgiuntiva.

15.3. I componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) sono rieleggibili;
- c) durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia ovvero per il periodo di volta in volta stabilito per l'incarico; in tale ultima ipotesi la scadenza è data dal giorno dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La decisione in ordine alla formula dell'incarico, a tempo indeterminato o indeterminato, è rimessa all'assemblea dei soci.

E' consentito, con integrazione di questo statuto, riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e' riservata all'assemblea dei soci dell'impresa sociale.

15.4. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun Amministratore disgiuntamente, ovvero congiuntamente. Nell'ipotesi di cui al punto "b" che precede, gli Amministratori dovranno comunque adottare in forma collegiale con delibera a maggioranza degli Amministratori nominati le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

15.5. Consiglio di Amministrazione

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

15.5.1. - Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

15.5.2. - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Stati membri dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure dal Sindaco unico, ovvero da almeno due Sindaci effettivi.

15.5.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e all'Organo di Controllo e al revisore,

se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno il giorno prima.

15.5.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

15.5.5. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

15.5.6. - Deliberazioni

Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze diverse, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo il caso in cui il consiglio sia composto di due membri.

15.5.7. - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto "15.5.15", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

15.5.8. - Decisioni

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione si assumono sulla base:

- a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun Amministratore con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto";
- b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione), che saranno inviati dal proponente a tutti gli altri Amministratori; ciascun Amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a

trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

15.5.9. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviato dal proponente all'Organo di controllo e al revisore, se nominati.

15.5.10. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

15.5.11. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore ad otto giorni.

15.5.12. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli Amministratori.

15.5.13. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

15.5.14. Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

15.5.15. - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti o a uno o più Amministratori Delegati, fissando i limiti della delega.

La delega ai consiglieri è consentita anche per operazioni definite.

15.5.16. La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente.

15.6. Poteri dell'Organo amministrativo

Salvo che in sede di nomina siano previsti limiti ai poteri degli amministratori, qualunque sia il sistema di amministrazione adottato, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società; cosicché può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, nonché quelli espressamente riservati ai soci.

15.7. Rappresentanza della società

15.7.1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

15.7.2. Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza è riservata al Presidente, al Vice Presidente, se nominato e in vece del Presidente, agli altri Consiglieri a cui è stata conferita, nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega.

15.7.3. In caso di amministrazione affidata a più persone che non integrano il Consiglio di Amministrazione, a ciascuno dei Co-Amministratori spetta la rappresentanza; il potere di rappresentanza si esercita in via disgiuntiva o congiuntiva. La determinazione è rimessa ai soci al tempo della di nomina.

15.7.4. In difetto di determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

15.7.5. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o

categorie di affari.

15.8. Compenso degli amministratori

15.8.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ed un compenso stabilito dai soci con decisione valida fino a revoca, nel rispetto e fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017.

15.8.2. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee dall'Assemblea, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione di esso.

15.9. Divieto di concorrenza

15.9.1. Gli Amministratori non possono, in società concorrenti, assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili ovvero essere amministratori o direttori generali e non possono esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi; il tutto salvo autorizzazione dei soci.

16. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1. La Società deve:

- attribuire la funzione di controllo di gestione e di revisione legale dei conti ad un Organo di Controllo. L'Organo deputato può essere, alternativamente, monocratico o collegiale: Sindaco Unico ovvero Collegio Sindacale; in tale ipotesi il Sindaco Unico o i membri, tutti, del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- attribuire unicamente la funzione di controllo di gestione al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale incaricato per la funzione di revisore legale dei conti ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o almeno un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La decisione è rimessa ai soci. Ai sensi dell'art. 11 com. 4 D.Lgs. 112 del 2017, in caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di un componente dell'organo di controllo è rimessa ai lavoratori.

16.2. La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

16.3. All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e ss. del c.c.

16.4. Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio stesso e, in caso di cessazione, la Presidenza è assunta, sino alla decisione d'integrazione, dal sindaco più anziano.

16.5. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

16.6. La retribuzione dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti è determinata dai Soci all'atto della nomina

per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

16.7. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.8. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 Dlgs 112/17.

Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

16.9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

16.10. Fatte salve disposizioni piu' restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore legale o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

17. SCRITTURE CONTABILI- ESERCIZIO SOCIALE

17.1. La Società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili, nonché della disciplina degli enti del terzo settore vigente tempo per tempo.

L'organo di amministrazione documenta il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale.

17.2. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

17.3. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

17.4. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e

all'oggetto della società.

18. TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

18.1. La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

18.2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

18.3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

18.4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

18.5. In caso di scioglimento volontario dell'ente, di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale ovvero di procedura concorsuale di cui all'art. 14 D.L.gs 112/17, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) D.L.gs 112/17, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 D.L.gs 112/17, con finalità analoghe e senza scopo di lucro.

19. DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

19.1 Ai sensi dell'art. 2468 c.c., lo statuto può riservare in favore dei singoli soci diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società ovvero la distribuzione degli utili.

19.2 Lo Statuto regola i diritti attribuiti, nei limiti e con l'osservanza della normativa vigente tempo per tempo e dei principi che attraversano il modello assunto e informano il sistema delle società. Lo Statuto disciplina il contenuto, la ritmica e le modalità di esercizio delle prerogative riservate ai soci destinatari del privilegio.

19.3 I diritti sono introdotti con la modifica dello Statuto assunta all'unanimità dei consensi.

La modifica dello Statuto assunta all'unanimità dei consensi è pure richiesta per la variazione, l'integrazione o l'eliminazione dei diritti particolari dei soci accolti da questo Strumento.

19.4 Il diritto particolare è introdotto nominativamente e riservato ai soci personalmente. A fronte della cessione della partecipazione, il diritto particolare del socio non si trasmette al cessionario e:

- si conserva immutato e pieno, purché il cedente, riservatario del diritto, mantenga lo status di socio;
- si estingue allorché il cedente, riservatario del diritto, perda lo status di socio.

Il trasferimento a causa di morte della partecipazione del socio riservatario del diritto particolare, pure, importa l'estinzione della prerogativa di favore.

19.5 In caso di estinzione del diritto particolare, l'Assemblea dei soci è tenuta ad aggiornare lo statuto, eliminando la previsione che riserva al socio il privilegio. L'organo amministrativo, a questo fine, convoca e/o riunisce l'Assemblea prontamente.

20. STRUTTURA PROPRIETARIA E DISCIPLINA DEI GRUPPI

20.1. All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile.

Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.

20.2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 del D.Lgs 112/17

20.3. Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al comma 3 sono annullabili e possono essere impugnate in conformità delle norme del codice civile entro il termine di centottanta giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

21. COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

21.1 I lavoratori della Società e i destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale adottato

dall'Assemblea.

21.2. I lavoratori e gli utenti partecipano, anche tramite loro rappresentanti, alla Assemblea dei Soci convocata o riunita per le decisioni in ordine alla Trasformazione, Fusione, Scissione e Scioglimento volontario della Società.

L'organo amministrativo convoca gli aventi diritto con le forme e dell'art. 13

22 CLAUSOLA ARBITRALE

22.1 Qualsiasi controversia e contestazione circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra questi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è rimessa ad un arbitro, amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circonscrizione ha sede la Società.

22.2. L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

22.3. Si applicano gli articoli 838 bis e seguenti del codice di procedura civile.

23. RINVIO

23.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Visto per inserzione

Torino, 20 settembre 2024

PAOLA GIANI

SANTINO FRANCESCO MACCARONE Notaio

Imposta di bollo assolta in modo forfettario secondo il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 tramite la Direzione Provinciale II di Torino.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.